



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DELL'1 novembre 2013

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 29-30-31 ottobre 2013 - Decima giornata andata

Atalanta-Internazionale 1-1
Cagliari-Bologna 0-3
Fiorentina-Napoli 1-2
Genoa-Parma 1-0
Hellas Verona-Sampdoria 2-0
Juventus-Catania 4-0
Livorno-Torino 3-3
Milan-Lazio 1-1
Roma-Chievo Verona 1-0
Sassuolo-Udinese 1-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione dell'1 novembre 2013, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

68/191



1) SERIE A TIM

Gare del 29-30-31 ottobre 2013 - Decima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. FIORENTINA – Soc. NAPOLI

Il Giudice sportivo,

premessso che:

al 46° del secondo tempo, l'Arbitro sanzionava il calciatore viola **Cuadrado Bello Juan Guillermo**, dopo un contrasto di giuoco con un calciatore avversario verificatosi all'interno dell'area di rigore partenopea, con un'ammonizione per "simulazione";

il calciatore, già ammonito nel corso della gara, veniva conseguentemente espulso;

a mezzo fax ritualmente pervenuto alle ore 11 del giorno 31 ottobre 2013, l'A.D. della soc. Fiorentina richiedeva ex art. 35, n. 1.3 CGS l'esame di immagini televisive, contestualmente trasmesse a mezzo mail, al fine di dimostrare che il calciatore non si era in alcun modo reso responsabile della simulazione erroneamente ravvisata dall'Arbitro e ad escludere pertanto la consequenziale sanzione disciplinare;

osserva

la vigente normativa (art. 35, n. 1.3 CGS) consente alla società interessata (e/o calciatore) di richiedere al Giudice sportivo, in perfetto parallelismo con analoga facoltà spettante al Procuratore federale, l'esame di immagini televisive (o di filmati) al fine di dimostrare che l'interessato "non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l'uso di espressione blasfema, sanzionato dall'Arbitro", con la precisazione (ibidem, nn. 1 e 2) che non ogni simulazione costituisce una "condotta gravemente antisportiva", ma soltanto quella da cui scaturisce l'assegnazione di un calcio di rigore ovvero che determina l'espulsione "diretta" del calciatore avversario.

L'evidente tassatività di tale elencazione esclude che il Giudice sportivo possa estendere in via analogica l'utilizzabilità della "prova televisiva" ad una fattispecie, quale quella in esame, carente dei presupposti normativi in quanto concretatasi in una "semplice" ammonizione, da cui è derivato il provvedimento di espulsione non quale conseguenza "diretta", ma per effetto di una precedente analoga sanzione.

In tal senso questo Ufficio ha già deliberato con C.U. n. 60 del 26 settembre 2006 (calciatore Franco Brienza), mentre il provvedimento adottato con C.U. n. 53 del 21 settembre 2006 (calciatori Luca Toni e Massimo Paci), richiamato dalla soc. Fiorentina, deve ritenersi non conferente in quanto aveva per oggetto una segnalata simulazione da cui era conseguita un'espulsione "diretta" per "condotta violenta".

Ma la società richiedente invita "a non fermarsi dinanzi al mero dato letterale della norma" estendendo, in nome di un principio generale di equità, l'ammissibilità della "prova televisiva" all'ipotesi di una simulazione erroneamente ritenuta dall'Arbitro che, al contrario, avrebbe

dovuto assegnare un calcio di rigore a favore della squadra del calciatore ammonito e quindi espulso “non” direttamente.

Invito che non può essere accolto in quanto, in tal modo, il Giudice non solo si sostituirebbe al Legislatore, ma travalicherebbe anche i limiti della fondamentale insindacabilità dei provvedimenti tecnici adottati dall'Arbitro sul terreno di giuoco, dando per scontata, nell'ipotesi in esame, l'assegnazione di un calcio di rigore, con una valutazione di competenza esclusiva del Direttore di gara.

P.Q.M

delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla soc. **Fiorentina** ex art. 35, n. 1 punto 3) CGS.

* * * * *

a) SOCIETA'

Il Giudice Sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata andata sostenitori delle Società **Hellas Verona, Lazio e Roma** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **CAGLIARI** per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce laser verso l'Arbitro; sanzione attenuata ex art. 14, n. 5, in relazione all'art. 13 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso numerosi petardi, fumogeni e bengala nel proprio settore e lanciato tre petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art 14, in relazione all'art. 13 lettera b); sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore alcuni bengala; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00

CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Fiorentina): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GUARENTE Tiberio (Catania): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MAGGIO Christian (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MURRU Nicola (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ZAZA Simone (Sassuolo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CANA Lorik (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CASTAN Leandro (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

HETEMAJ Perparim (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PINZI Giampiero (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

SCHIATTARELLA Pasquale (Livorno): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

STENDARDO Guglielmo (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

VIVES Giuseppe (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (TERZA SANZIONE)

LUCI Andrea (Livorno): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Terza sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BALOTELLI BARWUAH Mario (Milan)

CODA Andrea (Livorno)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

BENALOUANE Yohan (Parma)

DOMIZZI Maurizio (Udinese)

FLORO FLORES Antonio (Sassuolo)

VALERO IGLESIAS Borja (Fiorentina)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

MANFREDINI Thomas (Genoa)

QUINTA SANZIONE

GLIK Kamil (Torino)

RIGONI Luca (Chievo Verona)

SARDO Gennaro (Chievo Verona)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CITADIN MARTINS Eder (Sampdoria)

GRECO Leandro (Livorno)

MONTOLIVO Riccardo (Milan)

MUNTARI Sulley Ali (Milan)

PINILLA FERRERA Mauricio (Cagliari)

PJANIC Miralem (Roma)

SECONDA SANZIONE

ANTONINI Luca (Genoa)

COMPPEL Marvin Abel (Fiorentina)

COSSU Andrea (Cagliari)

GARICS Gyorgy (Bologna)

MARQUES LOUREIRO Allan (Udinese)

MESBAH Djamel Eddine (Parma)
MORLEO Archimede (Bologna)
PANDEV Goran (Napoli)

PRIMA SANZIONE

ALBIOL TORTAJADA Raul (Napoli)
ANTONELLI Luca (Genoa)
ANTONSSON Mikael (Bologna)
BEHRAMI Valon (Napoli)
CANINI Michele (Atalanta)
CHIELLINI Giorgio (Juventus)
DAINELLI Dario (Chievo Verona)
DE SCIGLIO Mattia (Milan)
LJAJIC Adem (Roma)
MIGLIACCIO Giulio (Atalanta)
RADU Stefan Daniel (Lazio)
SAMUEL Walter Adrian (Internazionale)
ZIEGLER Reto (Sassuolo)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (QUINTA SANZIONE)

IMMOBILE Ciro (Torino): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

RINAUDO Leandro (Livorno)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (SECONDA SANZIONE)

PIRLO Andrea (Juventus): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

CERCI Alessio (Torino)
EMEGHARA Innocent (Livorno)
PELLISSIER Sergio (Chievo Verona)

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

SQUZZI Lorenzo (Chievo Verona): per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolto all'Arbitro una critica irrispettosa.

c) **DIRIGENTI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 DICEMBRE 2013

PULVIRENTI Antonino (Catania): per avere, durante l'intervallo, nel tentativo di accedere alla zona riservata agli spogliatoi, accompagnato da persone non munite di autorizzazione, colpito con una spinta una steward, che, conseguentemente, doveva ricorrere alle cure dei sanitari.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO L'1 NOVEMBRE 2013

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta